



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E RELATIVE COMPONENTI IMU-TASI-TARI

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2014

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 4 -	<i>Componenti del tributo</i>
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Art. 5 -	<i>Oggetto del titolo</i>
Art. 6 -	<i>Presupposto del tributo</i>
Art. 7 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i>
Art. 8 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 9 -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>
Art. 10 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
Art. 11 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili</i>
Art. 12 -	<i>Terreni agricoli ed incolti</i>
Art. 13 -	<i>Determinazione dell’imposta, aliquote e detrazioni</i>
Art. 14 -	<i>Detrazione per l’abitazione principale</i>
Art. 15 -	<i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i>
Art. 16 -	<i>Fabbricati oggetto di recupero edilizio</i>
Art. 17 -	<i>Esenzioni</i>
Art. 18 -	<i>Quota statale del tributo</i>
Art. 19 -	<i>Versamenti e riscossione</i>
Art. 20 -	<i>Dichiarazioni</i>
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Art. 21 -	<i>Presupposto e finalità</i>
Art. 22 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>
Art. 23 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 24 -	<i>Immobili soggetti al tributo</i>
Art. 25 -	<i>Calcolo del tributo</i>
Art. 26 -	<i>Base imponibile</i>
Art. 27 -	<i>Aliquote del tributo</i>
Art. 28 -	<i>Detrazioni e riduzioni</i>
Art. 29 -	<i>Versamento del tributo</i>
Art. 30 -	<i>Dichiarazioni</i>

	TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 31 -	<i>Presupposto e finalità</i>
Art. 32 -	<i>Determinazione delle tariffe</i>
Art. 33 -	<i>Costi del servizio e piano finanziario</i>
Art. 34 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 35 -	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 36 -	<i>Locali e aree imponibili</i>
Art. 37 -	<i>Locali e aree non soggetti alla tassa</i>
Art. 38 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 39 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>
Art. 40 -	<i>Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile</i>
Art. 41 -	<i>Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile</i>
Art. 42 -	<i>Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche</i>
Art. 43 -	<i>Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche</i>
Art. 44 -	<i>Esenzioni dal tributo</i>
Art. 45 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 46 -	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 47 -	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 48 -	<i>Riscossione ordinaria e rateizzazioni</i>
Art. 49 -	<i>Riscossione e recuperi coattivi</i>
Art. 50 -	<i>Dichiarazioni</i>
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 51 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 52 -	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 53 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 54 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 55 -	<i>Accertamento con adesione</i>
Art. 56 -	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 57 -	<i>Importi minimi</i>
Art. 58 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 59 -	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 60 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>
Allegato A	<i>Categorie di utenze TARI con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) E RELATIVE COMPONENTI IMU-TASI-TARI

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Sanguinetto, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, e le modificazioni successivamente intervenute.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Sanguinetto per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Sanguinetto dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228, e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sanguinetto. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Sanguinetto in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, con esclusione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE,
TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per **fabbricato** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che venga asservita allo stesso e che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio, che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per **area fabbricabile**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di piani particolareggiati o strumenti attuativi del medesimo. Su richiesta del contribuente, il Comune attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta.
3. Per **terreno agricolo**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per **fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** si intendono i fabbricati di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133.
5. Per **abitazione principale** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
6. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi della normativa vigente, nonché delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 5, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni.

ART. 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente

dall'approvazione della Regione e dall'adozione di piani urbanistici particolareggiati o strumenti attuativi del medesimo.

3. Non spetta alcun rimborso per il tributo correttamente versato a norma dei commi precedenti, nel caso che successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento sopravvenga l'inedificabilità o la minore edificabilità dell'area per effetto di variazioni allo strumento urbanistico adottato dal Comune.
4. Per orientare ed agevolare l'attività di controllo dell'ufficio, possono essere determinati periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Allo scopo, la Giunta Comunale può nominare apposita commissione di esperti, sia interni che esterni all'Ente.
5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, non si fa luogo ad accertamento nel caso in cui l'imposta risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli di riferimento predeterminati dall'Ente.
6. In deroga a quanto disposto nel precedente comma, qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito ai fini comunque fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato e/o versato ai fini dell'imposta municipale propria, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta sulla base di tale valore, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale.
7. Qualora il contribuente abbia dichiarato e/o versato l'imposta sul valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
8. In caso di effettiva utilizzazione edificatoria di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera quale area fabbricabile soggetta ad imposizione, la superficie necessaria a realizzare la volumetria del nuovo immobile.
9. Le norme dei commi precedenti si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato. Tale criterio risulta applicabile anche all'area su cui insistono immobili di categoria F2-F3-F4 (unità collabenti od in corso di costruzione o definizione catastale), fino alla data di accatastamento del nuovo fabbricato con attribuzione di apposita rendita, salvo che il tributo sia corrisposto sull'unità immobiliare preesistente, qualora ricorrano le condizioni sopraindicate.

ART. 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, neppure parzialmente, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- 2. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
- 3. Il diritto alla riduzione dell'imposta decorre dalla data in cui è presentata istanza al comune, in caso di accertamento positivo dell'ufficio tecnico comunale, o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.
- 4. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado fisico strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile, da non confondersi con l'inagibilità sanitaria o la mancanza di agibilità del fabbricato di nuova realizzazione, che sono irrilevanti), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria, bensì con interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi degli artt. 6 e 10 del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con potenziale rischio di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atti ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, in conseguenza della vetustà della costruzione accompagnata dalla sopravvenuta mancanza delle parti ornamentali e di finitura essenziali del fabbricato (mancanza di infissi, di allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).
- 5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, neppure parzialmente.

ART. 12

TERRENI AGRICOLI ED INCOLTI

- 1. Al coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (IAP) ex art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, sono riconosciute per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente, le specifiche agevolazioni di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (moltiplicatore ridotto e riduzione della base imponibile), a condizione che venga presentata idonea dichiarazione nei termini prescritti.
- 2. Non sono soggetti all'imposta come aree fabbricabili, a condizione che venga presentata idonea dichiarazione nei termini prescritti, i terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (IAP), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura o

all'allevamento di animali. L'imposizione come terreno agricolo vale anche per gli altri comproprietari del terreno, anche se non coltivatori diretti o IAP, ai quali non spettano tuttavia le specifiche agevolazioni di cui al comma precedente (moltiplicatore ridotto e riduzione della base imponibile), riconosciute al coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (IAP) per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, dallo stesso posseduti e condotti direttamente.

3. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma.
4. Sono soggetti all'imposta con le medesime modalità previste per i terreni agricoli anche i terreni incolti non pertinenziali di fabbricati urbani e non qualificabili come "aree fabbricabili" in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune.

ART. 13 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote, detrazioni e agevolazioni vigenti secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale, nei limiti consentiti, con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, ovvero negli altri termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti. In caso di mancata approvazione, si intendono confermate le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno precedente, ovvero, in caso di assenza anche di queste, le aliquote e detrazioni di base fissate dalla legge.
3. Ai sensi dell'art. 193, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 1, comma 444, della Legge 24/12/2012 n. 228, resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

ART. 14 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi, qualora non abbiano le caratteristiche di cui al D.M. 22/04/2008, regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201.

ART 15 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; casa coniugale assegnata all'ex coniuge; abitazione per cui spetta il "diritto d'uso e di abitazione" previsto dall'art. 540 del Codice Civile, in quanto abitazione già adibita ad abitazione coniugale, se di proprietà del coniuge defunto o comune ad entrambi i coniugi), è considerata direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Sono soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale (esclusione, ovvero aliquota ridotta per le cat. A1-A8-A9, e detrazione di imposta, nella parte che non trova capienza per l'abitazione principale), anche le relative pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio di detta unità immobiliare, e comunque esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Le agevolazioni (esclusione, ovvero aliquota ridotta, e detrazioni di imposta) previste per l'abitazione principale od equiparata a quella principale, così come definita nel comma 1, sono in ogni caso applicabili ad una sola unità immobiliare abitativa posseduta dal contribuente.

ART. 16 FABBRICATI OGGETTO DI RECUPERO EDILIZIO

1. Il Comune può fissare un'aliquota agevolata a favore di proprietari o altri contribuenti che hanno eseguito interventi edilizi finalizzati al recupero di:
 - a) immobili inagibili o inabitabili, in qualunque zona del territorio comunale siano localizzati;
 - b) immobili localizzati nel centro storico, a condizione che l'intervento di recupero abbia compreso anche la facciata del fabbricato e che questa sia prospiciente alla pubblica via.
2. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, ed a condizione che tali interventi siano completamente conclusi nell'anno d'imposta di riferimento per tale aliquota, ovvero nei tre anni precedenti.

ART. 17 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come di seguito riportate:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione IMU, con la quale il contribuente attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 sono altresì esenti i fabbricati posseduti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, limitatamente agli immobili all'interno dei quali vengono svolte le specifiche attività di assistenza ed i servizi agli ospiti ricoverati dell'istituto stesso.

ART. 18

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 19 VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per oltre la metà del mese è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Salvo variazioni e termini diversi stabiliti per legge, il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre dell'anno di riferimento, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, ovvero con le altre modalità di pagamento consentite per legge ed attivate dal Comune (bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012, ecc.).
3. In ogni caso, il soggetto che effettua la riscossione delle somme con modalità diverse dal Modello F24 avrà cura di trasmettere all'Ufficio impositore del Comune copia della apposita ricevuta di versamento conforme al modello ministeriale approvato, contenente tutti gli estremi del soggetto obbligato e dell'imposta versata, al fine di consentire i relativi controlli contabili ed impositivi.
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate per il tributo IMU successivamente al 01/01/2014.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
8. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore ad euro 12,00 (dodici). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
9. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso, e ne venga data idonea comunicazione al Comune. Tale norma si applica anche per versamenti effettuati dagli eredi, successivamente al decesso del "de cuius", e fino alla definizione della successione ereditaria.
10. Si considerano regolari i versamenti tardivi o integrativi effettuati dal contribuente mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni, purché la somma di tutti i versamenti effettuati rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativamente all'anno d'imposta, e delle maggiorazioni ed interessi previsti per legge, in relazione alla data dei pagamenti.

ART. 20 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Il Comune può predisporre modelli e autocertificazioni specifiche in ordine alla dichiarazione di particolari fattispecie o condizioni agevolative previste a favore del contribuente, da presentare negli stessi termini sopraindicati.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 5.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.
6. Tutte le agevolazioni o riduzioni d'imposta o aliquote particolari previste per legge o deliberate dal Comune in base al presente Regolamento, devono essere dichiarate dal contribuente mediante presentazione della sopraindicata dichiarazione di variazione o altro modello predisposto dal Comune (per fattispecie o condizioni particolari), sempre che non siano direttamente desumibili dalle dichiarazioni di variazione ICI o da altri modelli di dichiarazione presentati ai fini ICI per gli anni passati. Le agevolazioni che devono essere dichiarate non spettano in caso di omessa presentazione di tale dichiarazione, salvo che l'omissione non risulti sanzionata in altro modo o sia stata regolarizzata prima dell'emissione di apposito avviso di accertamento.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 21 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo art. 22 del presente regolamento.

ART. 22 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - f. Servizi di anagrafe.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, alla cui copertura, integrale o parziale, è diretto il tributo. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

ART. 23 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui agli artt. 21 e 24. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 24

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta dalla data del suo accatastamento.
3. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per **area edificabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile a prescindere dall'approvazione della regione o dall'adozione di eventuali piani particolareggiati o strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Per **fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** si intendono i fabbricati di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133. Ai fini del tributo, si riconosce

carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, e successive modificazioni.

ART. 25 CALCOLO DEL TRIBUTO

1. Il tributo è calcolato con le stesse modalità applicative dell'IMU, in quanto compatibili, con riferimento alla situazione di possesso e detenzione degli immobili soggetti.
2. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono da quando ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino alla loro cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato con le stesse modalità applicative dell'IMU, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 26 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento, con le medesime modalità applicative previste per il tributo IMU:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

ART. 27 ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è dell' 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole o azzerandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui ai commi precedenti, può aumentare l'aliquota della TASI. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per

ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, salvo diversa disposizione di legge.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
8. Ai sensi dell'art. 193, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 1, comma 444, della Legge 24/12/2012 n. 228, resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

ART. 28 DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 27, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi:
 - Detrazione per abitazione principale: in tal caso la detrazione fissata spetta sull'imposta complessiva dovuta per l'unità immobiliare e relative pertinenze, così come definite all'art. 24, comma 3, nel caso in cui risulta residente e dimorante abitualmente nell'abitazione assoggettata al tributo il proprietario, usufruttuario o altro titolare di diritto reale sull'immobile;
 - Detrazione per abitazione occupata: in tal caso la detrazione fissata spetta sull'imposta complessiva dovuta per l'unità immobiliare e relative pertinenze, così come definite all'art. 24, comma 3, nel caso in cui risulta residente e dimorante abitualmente nell'abitazione assoggettata al tributo, il detentore a qualunque titolo (affitto, comodato d'uso gratuito, ecc.);
 - Detrazione per figli di età inferiore ai 26 anni: in tal caso la detrazione fissata spetta sull'imposta complessiva dovuta per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, così come definite all'art. 24, comma 3, per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni residente e dimorante abitualmente nell'abitazione.
2. Le detrazioni di cui al comma precedente sono rapportate al periodo dell'anno in cui persistono le condizioni fissate per le stesse e, in caso di più soggetti obbligati al pagamento, sono riferite al tributo complessivamente dovuto per l'immobile e, quindi, ripartite tra i soggetti obbligati in proporzione al dovuto.
3. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 27, può prevedere riduzioni, fino all'azzeramento completo del tributo dovuto, su specifiche categorie di immobili, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. Tutte le detrazioni e riduzioni del tributo approvate dal Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 27, devono in ogni caso salvaguardare gli equilibri di Bilancio.

Art. 29

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante Modello F24 di pagamento unificato, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, ovvero con le altre modalità di pagamento consentite per legge ed attivate dal Comune (bollettino postale, ecc.).
2. In ogni caso, il soggetto che effettua la riscossione delle somme con modalità diverse dal Modello F24 avrà cura di trasmettere all'Ufficio impositore del Comune copia della apposita ricevuta di versamento conforme al modello ministeriale approvato, contenente tutti gli estremi del soggetto obbligato e dell'imposta versata, al fine di consentire i relativi controlli contabili ed impositivi.
3. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che qualora il Comune non provveda in tal senso, ovvero il modello di pagamento trasmesso riporti dati non corretti o aggiornati, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione, con le scadenze e modalità di pagamento previste per legge o dal presente Regolamento, ovvero a richiedere al Comune la rideterminazione della TASI sulla base dei dati corretti e aggiornati, per gli immobili posseduti o detenuti.
4. Il pagamento del tributo, salvo diversa disposizione di legge, avviene in due rate con scadenza il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno, nonché il versamento anche della prima rata sulla base delle aliquote dell'anno di competenza, qualora le stesse siano già state approvate e pubblicate entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad euro 8,00 (otto). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
7. L'imposta, di norma, è versata da ciascun soggetto passivo del tributo, proprietario o detentore così come definiti all'art. 23, proporzionalmente alla quota spettante ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso / detenzione. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un soggetto passivo anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità del tributo dovuto relativamente all'immobile condiviso, e ne venga data idonea comunicazione al Comune. Tale norma si applica anche per versamenti effettuati dagli eredi, successivamente al decesso del "de cuius", e fino alla definizione della successione ereditaria.

8. Si considerano regolari i versamenti tardivi o integrativi effettuati dal contribuente mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni, purché la somma di tutti i versamenti effettuati rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativamente all'anno d'imposta, e delle maggiorazioni ed interessi previsti per legge, in relazione alla data dei pagamenti.

ART. 30 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
3. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1, secondo il modello messo a disposizione dal Comune. Come disposto anche dall'art. 1, comma 685, della Legge 27/12/2013 n. 147, nella dichiarazione delle unità immobiliari possedute / detenute devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
5. Il Comune può predisporre modelli e autocertificazioni specifiche in ordine alla dichiarazione di particolari fattispecie o condizioni agevolative previste a favore del contribuente, da presentare negli stessi termini sopraindicati.
6. Tutte le agevolazioni o riduzioni d'imposta o aliquote particolari previste per legge o deliberate dal Comune in base al presente Regolamento, devono essere dichiarate dal contribuente mediante presentazione della sopraindicata dichiarazione di variazione o altro modello predisposto dal Comune (per fattispecie o condizioni particolari), sempre che non siano direttamente desumibili dalle dichiarazioni di variazione ICI o da altri modelli di dichiarazione presentati ai fini ICI per gli anni passati, o dalle iscrizioni effettuate presso l'Ufficio Anagrafe (es. numero di figli conviventi del soggetto passivo, ai fini dell'applicazione della detrazione per figli di età inferiore ai 26 anni, se prevista). Le agevolazioni che devono essere dichiarate non spettano in caso di omessa presentazione di tale dichiarazione, salvo che l'omissione non risulti sanzionata in altro modo o sia stata regolarizzata prima dell'emissione di apposito avviso di accertamento.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 31 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
5. Il Comune di Sanguinetto svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (D.Lgs. 152/2006) su tutto il territorio comunale. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento comunale per la raccolta di rifiuti solidi urbani con il servizio porta a porta e nel Regolamento comunale per la gestione del centro di raccolta differenziata - Ecocentro. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva anche dei rifiuti non pericolosi dichiarati assimilati agli urbani per qualità e quantità, così come individuati nei predetti regolamenti comunali.

ART. 32 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La gestione dei rifiuti è attività "di pubblico interesse" e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione del servizio di raccolta rifiuti "porta a porta" e presso l'Ecocentro.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (metodo normalizzato), e dalle norme del presente Regolamento. La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche, a loro volta suddivise in categorie di utenza/ attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, così come riportate nell'allegato A) al presente regolamento.
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27.04.1999, n. 158 (metodo normalizzato).

4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, approvato dal Consiglio Comunale, ovvero dall'Autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Ai sensi dell'art. 193, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 1, comma 444, della Legge 24/12/2012 n. 228, resta ferma la facoltà di modificare le tariffe del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce, altresì, la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

ART. 33

COSTI DEL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
2. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
3. Tutti gli uffici comunali interessati, nonché il Gestore del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani per il Comune, sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare nell'elaborazione delle tariffe, come sopraindicato.
4. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al

recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 6, e art. 43, comma 7, il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste agli art. 42-43-44 resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 34 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 36, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori, occupanti o detentori dei locali o delle aree stesse. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento e degli obblighi del contribuente: dichiarazione, riscossione, accertamento, contenzioso, ecc.
2. Sono irrilevanti nei confronti del Comune, soggetto attivo del tributo, eventuali patti di traslazione della tassa rifiuti a soggetti diversi da quelli sotto indicati, ovvero patti di ripartizione del tributo tra i soggetti coobbligati in solido.
3. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune.
4. In caso di decesso del soggetto passivo del tributo gli eredi sono obbligati in solido.
5. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
6. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.
7. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettivo-alberghiera o forma analoghe (residence, affittacamere e simili) la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività.
8. Nel caso di insediamento od utilizzo di locali abusivo, obbligato in solido al pagamento della TARI è il titolare delle aree e/o dei locali.
9. Per le parti comuni di condominio, se in uso esclusivo, l'obbligazione di denuncia e di pagamento del tributo fa carico agli occupanti o conduttori delle medesime.
10. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 35 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione al pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali od aree soggetti al tributo e termina dal giorno in cui è cessato il possesso o la detenzione, se dichiarata entro il 30 giugno dell'anno

successivo, ovvero dal giorno in cui viene presentata idonea dichiarazione di cessazione debitamente accertata, se viene presentata oltre il termine previsto.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti, il tributo non è dovuto per le annualità successive a quello di cessazione, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
4. In assenza della comunicazione di cessazione l'obbligazione del contribuente può cessare solamente nel momento in cui la cessazione è rilevata d'ufficio dal Comune o nel caso in cui sia sorta altra obbligazione per gli stessi locali o superfici, a seguito di comunicazione del contribuente subentrato.
5. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che compongono la TARI (modificazione della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, etc.) decorrono dalla data in cui si verifica l'evento stesso.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il termine previsto all'art. 50. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.
7. In nessun caso, qualora la denuncia di cessazione o di variazione sia presentata oltre i termini di cui all'art. 50 del presente regolamento, il contribuente può opporre al Comune la mancata rilevazione d'ufficio dell'intervenuta variazione, anche se comunicata all'Ufficio Anagrafe o ad altro Ufficio del Comune. Per le sole variazioni del nucleo familiare, il Comune procederà d'ufficio sulla base delle registrazioni dell'Ufficio Anagrafe.

ART. 36 LOCALI E AREE IMPONIBILI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e come tali assoggettate a TARI le seguenti superfici:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistente in qualsiasi specie di costruzione chiusa stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile ed i posti macchina coperti, occupati in via esclusiva;
 - c) tutte indistintamente le parti comuni di multiproprietà o di centri commerciali integrati;
 - d) tutte le superfici operative scoperte o coperte anche se non chiuse, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica,

compresi depositi all'aperto di materiali e di prodotti destinati alla commercializzazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: cinema all'aperto, esposizioni autoveicoli o altri prodotti per la commercializzazione o noleggio, sale da ballo e somministrazione all'aperto, banchi di vendita, nonché altre attività e servizi complementari connessi alle attività economiche;

- e) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, l'intera area di servizio e transito coperta da tettoia, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti fino a cinque metri fronte pompe di erogazione o lavaggio auto;
 - f) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi, quelle per gli spettatori, escluse le aree coperte o scoperte sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - g) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici territoriali, se adibita, anche temporaneamente, agli usi indicati alla precedente lett. d) o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e/o assimilati.
4. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente o di fatto assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
5. Le unità immobiliari adibite a utenza domestica (civile abitazione) in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella ad uso domestico, sono classificate per l'intera superficie come utenze domestiche.

ART. 37

LOCALI E AREE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali a titolo esemplificativo:
- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree danneggiati, in ristrutturazione e di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, o quella di effettivo utilizzo;
 - c) unità immobiliari sprovviste di arredi o dei servizi pubblici di rete (gas, acqua, luce);
 - d) fabbricati non agibili e non abitabili e di fatto non utilizzati, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - f) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - g) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - h) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- i) unità immobiliari a destinazione diversa da quella abitativa che risultino continuativamente inutilizzate. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi, e fatto comunque salvo il potere di verifica dell'Ente impositore.
2. Non sono soggetti al tributo anche tutte le superfici di seguito elencate:
- a) limitatamente alle utenze domestiche: balconi, verande, terrazze, pensiline e porticati, purché non chiusi con strutture fisse su più di 2 lati, escluso il tetto;
 - b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, nonché soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,50;
 - c) aree verdi ed aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori e pertinenze dei locali medesimi;
 - d) le aree comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva;
 - e) parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti pubblici o gratuiti;
 - f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - h) i locali, le aree scoperte e le serre adibite esclusivamente all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e/o attività vivaistica. Sono invece assoggettabili a tariffa i locali, aree o serre destinate alla vendita od esposizione al pubblico, nonché le superfici adibite ad abitazione, ad uffici e ai relativi servizi, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - i) locali, aree e superfici scoperte ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, tossico nocivi, pericolosi o non pericolosi ma non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alle normative vigenti, e fatto salvo quanto previsto all'art. 39 del presente regolamento;
 - l) sale operatorie, stanze di medicazione e laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, di strutture sanitarie, pubbliche e private, ed in genere i locali adibiti ad usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece assoggettati al tributo ambulatori, locali di servizio, sale di attesa o passaggio e sale di degenza di pazienti e ricoverati, ove si producono comunque rifiuti urbani o assimilati. In caso di produzione negli stessi locali sia di rifiuti urbani o assimilati che di rifiuti speciali, sono applicabili le riduzioni di cui all'art. 39 del Regolamento, a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alle normative vigenti.
3. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea e completa documentazione, che il contribuente è tenuto a presentare per consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 38

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate, soggette o accertate ai fini della

TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.

2. A decorrere dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14, comma 9 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, C, la superficie imponibile sarà determinata sulla base della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dalla predetta normativa e dal D.P.R. 23/03/1998 n.138, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia del Territorio. All'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvede a comunicare ai contribuenti interessati anche la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte della categoria catastale D ed E, e per le aree scoperte operative, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, è sempre pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola soltanto rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La superficie calpestabile oggetto del tributo viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) nella determinazione della predetta superficie totale non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.;
 - c) la superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle pari o superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - e) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti non solo rifiuti urbani o assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettabile a tributo avviene con le modalità di cui al successivo art. 39.
5. Per le aree scoperte la superficie imponibile è quella misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esso comprese.
6. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti. L'Ente impositore può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo ed inoltre determinare la superficie dei locali tassabili sulla base di planimetria catastale o di altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero con misurazione diretta.
7. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.
8. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Ente impositore per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare

come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

ART. 39

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni e di quelle contenute nei Regolamenti comunali per la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani "porta a porta" e presso l'Ecocentro, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dichiarino tali circostanze nella dichiarazione originaria o di variazione e dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, che il Comune si riserva di verificare.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Percentuale di riduzione delle superfici tassabili per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% riduzione per rifiuti speciali
Ambulatori medici, laboratori radiologici ed odontotecnici	10%
Ospedali, case di cura, cliniche, ricoveri e case di riposo	10%
Autolavaggi, auto-rimessaggi, distributori di carburante	10%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	10%
Tipografie, stamperie, vetrerie, incisioni	20%
Attività di lavanderie a secco, tintorie	20%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole	40%
Gommisti ed Elettrauto	40%
Autocarrozzerie, verniciatori, fonderie	40%
Officine di carpenteria metallica	40%
Attività industriali con capannoni di produzione	40%
Attività di cui all'art. 41, commi 4 e 5, del presente regolamento (artigianali di produzione di beni specifici tipo falegnamerie di produzione mobili ed infissi in legno, tornerie ferro e legno, fabbri, ecc.)	40% (la superficie minima tassabile, al netto di tale riduzione, non deve essere inferiore a mq. 150)
Altre attività, di ogni tipo, non indicate ai punti precedenti	rapporto tra la quantità di rifiuti speciali avviati a recupero e la produzione teorica annua fissata per l'attività, ottenuta come prodotto della superficie assoggettata al tributo per il coefficiente Kd per essa fissato nel piano finanziario della TARI approvata, e comunque nella misura massima del 40%

ART. 40
UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a chiunque, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo l'intestatario della scheda della famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
3. Al fine di un costante e continuo aggiornamento del data base dell'Ufficio Tributi, gli altri Uffici trasmetteranno periodicamente la seguente documentazione:
 - a) Variazioni anagrafiche;
 - b) Copia delle licenze commerciali corredate dalla planimetria dei locali;
 - c) Copia dei certificati di abitabilità/agibilità corredati delle planimetrie, nonché copia delle denunce catastali relative a nuovi accatastamenti o variazioni catastali e planimetriche dei locali e variazioni di numerazione civica.
4. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nei registri anagrafici, in caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti ospiti per un periodo superiore a 6 mesi, ovvero in caso di permanenza stabile e continua, per un periodo superiore a sei mesi, di uno o più componenti il nucleo familiare in altro locale per motivi di studio o lavoro, in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti penitenziari. Tale condizione deve essere dichiarata ed adeguatamente documentata per ciascuna annualità o periodo per cui persiste tale condizione.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 1 unità.
7. Le abitazioni tenute a disposizione, sfitte e non abitate stabilmente, ma dotate di arredamento e almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), sono assoggettate al tributo con l'applicazione della tariffa riferita a n. 1 occupante.
8. Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 1 unità ogni 40 mq. di superficie.
9. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato).
10. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato).
11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nel piano finanziario e nella delibera di approvazione annuale delle tariffe.

ART. 41
UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

1. Nelle “utenze non domestiche” rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati dal presente regolamento sulla base dell'allegato A) al presente regolamento. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.), a meno che i locali dell'attività siano ubicati in luoghi diversi, ovvero vengano svolte attività diverse nei locali a disposizione del medesimo soggetto.
4. Le attività artigianali di produzione di beni specifici tipo falegnamerie di produzione mobili ed infissi in legno, tornerie ferro e legno, fabbri, ecc., vengono inquadrare nella categoria 15 (Allegato A-Tabella 2), qualora utilizzino laboratori di superficie superiore a mq. 150.
5. Le attività artigianali, tipo botteghe, vengono inquadrare nella categoria 12 (Allegato A-Tabella 2) se utilizzano laboratori di superficie inferiore o uguale a mq. 150. Le stesse sono comunque inquadrare nella categoria 15, qualora fossero dotate di magazzino e/o esposizione annessi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. I locali utilizzati come deposito accessorio, vengono inquadrati nella categoria a più bassa tariffa e coefficiente di produzione rifiuti, qualora la loro superficie risulti superiore a quella dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività principale.
8. I locali dismessi, precedentemente adibiti ad attività, non sono soggetti al tributo qualora l'attività sia completamente cessata e gli stessi risultino vuoti ovvero utilizzati solo come deposito non movimentato delle merci o attrezzature rimaste invendute. Gli stessi locali sono tassati come pertinenza dell'abitazione del possessore qualora dopo la cessazione dell'attività siano destinati di fatto a tale utilizzo, anche se parziale.
9. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato).
10. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato).
11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati del piano finanziario e nella delibera di approvazione annuale delle tariffe.

ART. 42
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta del 30%, nella sola parte variabile, per le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio e procedono direttamente al recupero della frazione organica (umido) e degli sfalci e potature (verde), con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle del codice civile e di altri regolamenti amministrativi adottati. La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, documentata circa le modalità di realizzo e utilizzo del compost, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta dell'umido e del verde. La riduzione decade qualora il soggetto beneficiario conferisca, anche in modo episodico, l'umido o il verde al servizio di raccolta pubblico, sia domiciliare che presso l'Ecocentro, ed in tal caso il Comune provvederà anche al recupero della riduzione goduta per l'intera annualità.
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio, individuate con apposita deliberazione del Comune, il tributo è dovuto nella misura massima del 40% della tariffa, da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Per tale finalità, la distanza del punto di raccolta viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto allo sgravio o rimborso, a seguito di deliberazione del Comune, in base a domanda documentata, di una quota del tributo proporzionata al periodo di interruzione.
4. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, la tariffa è ridotta del 30%.
5. In sede di approvazione delle tariffe TARI il Comune può determinare ulteriori riduzioni o agevolazioni per particolari tipologie di utenza, anche con riferimento alla capacità contributiva dei nuclei famigliari, misurata dall'indicatore ISEE.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili di cui al comma precedente non potranno comunque eccedere lo stanziamento stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria, e nel limite di spesa massimo del 7% del costo complessivo del servizio. Qualora il totale delle riduzioni richieste comportasse il superamento di tale limite, si procederà alla riduzione proporzionale delle riduzioni stesse.
7. Le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate dal contribuente nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
8. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 43
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio, individuate con apposita deliberazione del Comune, il tributo è dovuto nella misura massima del 40% della tariffa, da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Per tale finalità, la distanza del punto di raccolta viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. La predetta riduzione è estesa a tutti gli esercizi commerciali, artigianali ed immobili produttivi in genere, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.
3. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto allo sgravio o rimborso, a seguito di deliberazione del Comune, in base a domanda documentata, di una quota del tributo proporzionata al periodo di interruzione.
4. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30%. La riduzione si applica se le condizioni di cui al periodo precedente risultano da licenza o atto autorizzativo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a partire dalla data di rilascio di tali autorizzazioni o dichiarazioni.
5. Allo scopo di incentivare il conferimento di quantità rilevanti di rifiuti all'Ecocentro, invece che al servizio di raccolta domiciliare, la tariffa è ridotta del 30%, nella sola parte variabile, per le utenze non domestiche aventi superfici superiori a 1.000 mq che effettuano il conferimento dei rifiuti assimilati derivanti dall'attività svolta (carta, cartoni, imballaggi, ecc.) esclusivamente all'Ecocentro, con le modalità stabilite per lo stesso, senza utilizzare il servizio di raccolta "porta a porta". La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, con effetto dal giorno successivo alla presentazione della richiesta al Comune. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta "porta a porta" per tutti i rifiuti che possono essere conferiti all'Ecocentro. La riduzione decade qualora il soggetto beneficiario conferisca, anche in modo episodico, rifiuti al servizio di raccolta "porta a porta", ad esclusione di quelli qualificati come "frazione secca indistinta", non conferibile all'Ecocentro, ed in tal caso il Comune provvederà anche al recupero della riduzione goduta per l'intera annualità.
6. Per le utenze non domestiche aventi superfici superiori a 1.000 mq, su istanza del soggetto interessato ed allo scopo di incentivare la minore produzione di rifiuti conferiti al servizio pubblico e la commercializzazione di prodotti ecocompatibili e riutilizzabili, spetta la riduzione della parte variabile del tributo in proporzione al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero attraverso Ditte specializzate e la produzione teorica annua fissata per l'attività, ottenuta come prodotto della superficie assoggettata al tributo per il coefficiente Kd per essa fissato nel piano finanziario della TARI approvata, e comunque nella misura massima del 50% della parte variabile del tributo. La riduzione è concessa per le attività che dimostrino, con idonea documentazione (Formulari comprovanti l'avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'attività relativa all'anno d'imposizione), il conferimento dei rifiuti assimilati ad un circuito diverso dalla privativa comunale, nel rispetto delle norme previste per lo smaltimento di

tali rifiuti. La riduzione spetta anche per gli anni successivi, a condizione che il soggetto ripresenti annualmente, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno successivo a quello di riferimento della riduzione richiesta, la documentazione dimostrativa del conferimento dei rifiuti assimilati ad altro circuito di smaltimento, nel rispetto delle norme ecologiche previste.

7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili di cui al comma precedente non potranno comunque eccedere lo stanziamento stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria, e nel limite di spesa massimo del 7% del costo complessivo del servizio. Qualora il totale delle riduzioni richieste comportasse il superamento di tale limite, si procederà alla riduzione proporzionale delle riduzioni stesse.
8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate dal contribuente nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
9. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 44 ESENZIONI DAL TRIBUTO

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) nuclei familiari assistiti in via continuativa dal Comune, previa attestazione dell'Assistente Sociale del Comune;
 - b) locali ed aree utilizzati dalle associazioni culturali, ricreative, sportive e sociali senza scopo di lucro, o concesse in convenzione dal Comune, ad eccezione dei locali sedi dei partiti politici o dei sindacati o patronati, e delle superfici in cui si svolgono attività commerciali, artigianali, professionali, di spettacolo, di preparazione o somministrazione alimenti o bevande;
 - c) locali ed aree del Comune dove sono svolte le funzioni istituzionali ed i servizi dello stesso gestiti in forma diretta, ovvero locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
2. Le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 45 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

ART. 46

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati è dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, anche in modo ricorrente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento prevista nell'allegato A) al presente regolamento, potendosi applicare una maggiorazione, anche differente per singola categoria, determinata in sede di approvazione delle tariffe. In caso di mancata deliberazione, la maggiorazione sarà del 100%. E' comunque facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'allegato A) al presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le stesse modalità previste per il tributo annuale.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni, interessi moratori ed accessori.
9. La tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree, non liberando l'utente dall'obbligo di raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi spazi e con le apposite modalità previste dai Regolamenti Comunali per la gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani o assimilati.
10. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione del tributo giornaliero, le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, mercati, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili. E' fatta salva comunque la possibilità per il soggetto organizzatore dell'evento di provvedere a proprie spese alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, anche mediante apposite convenzioni con soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, senza gravare in alcun modo sul servizio pubblico.
11. La tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti non si applica alle occupazioni di suolo pubblico di durata inferiore a 3 ore, alle occupazioni di imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili, alle occupazioni effettuate in occasione di traslochi e carico/scarico merce, per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, alle occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose,

assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di spettacolo, vendita, preparazione di alimenti o somministrazione, anche gratuita, al pubblico, di alimenti o bevande.

12. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 47 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 e successive modificazioni.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il tributo viene riscosso con le stesse modalità e dallo stesso soggetto che riscuote il tributo TARI. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia stessa. Per la riscossione il Comune trattiene il compenso previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

ART. 48 RISCOSSIONE ORDINARIA E RATEIZZAZIONI

1. La riscossione del tributo comunale sui rifiuti TARI avviene in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, mediante l'invio di avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - prima rata: scadenza 30 settembre;
 - seconda rata: scadenza 31 ottobre;
 - terza rata: scadenza 30 novembre.
2. Il Comune si riserva di modificare annualmente le scadenze di cui al precedente comma 1, con apposita deliberazione comunale.
3. L'avviso di pagamento inviato dal Comune, con annessi i modelli di pagamento precompilati, riporta altresì l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento può anche essere inviato per posta ordinaria o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
4. Fino alla determinazione delle tariffe per l'anno di riferimento, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo alle corrispondenti tariffe dell'anno precedente. I pagamenti operati con le prime rate sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima o ultime rate di conguaglio del tributo dovuto, calcolate con le tariffe deliberate per l'intero anno di riferimento.
5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, secondo quanto previsto per legge.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 12,00 (dodici). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate in cui lo stesso viene rateizzato.

7. Eventuali importi di conguaglio, sia di anni precedenti che dell'anno in corso, potranno essere riscossi anche in unica soluzione, con la scadenza fissata nell'avviso di pagamento.
8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
9. Alla ricezione dell'avviso di pagamento, il contribuente può chiedere la rateizzazione dell'importo complessivo in massimo 8 rate mensili, senza aggiunta di interessi di mora, la prima delle quali coincidente con la scadenza della prima rata utile. Per rateizzazioni maggiori, si applica l'art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

ART. 49

RISCOSSIONE E RECUPERI COATTIVI

1. In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro i termini previsti nell'avviso di cui all'art. 48, il Comune provvede a notificare, anche a mezzo raccomandata A/R, apposita richiesta / sollecito di pagamento, da eseguirsi entro il termine stabilito nello stesso, non anteriore a 15 giorni dal ricevimento, con addebito delle spese di notifica. L'avviso contiene altresì l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
2. In caso di perdurante inadempimento, si provvederà alla notifica di avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo omesso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, e degli interessi legali moratori.
3. In mancanza di adempimento anche all'avviso di accertamento di cui al precedente comma, si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o notifica di ingiunzione fiscale, ovvero con le altre modalità di riscossione consentite dalle normative vigenti, con aggravio delle spese di riscossione e degli oneri accessori di recupero coattivo.
4. In ogni fase della riscossione è applicabile l'art. 24 del Regolamento per la disciplina delle entrate (rateizzazione).
5. La riscossione ed accertamento della TARI può essere affidata, fino alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014, direttamente al soggetto al quale risultava attribuito, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti.
6. La riscossione coattiva della TARI può essere altresì affidata a soggetti abilitati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni.

ART. 50

DICHIARAZIONI

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione all'Ente impositore, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio o variazione dell'occupazione, detenzione o possesso, mediante compilazione dell'apposito modulo messo a disposizione dall'Ente.
2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi essenziali per la determinazione del tributo ed in particolare, per le utenze domestiche:
 - a) i dati identificativi del soggetto dichiarante ed il numero degli occupanti l'alloggio;
 - b) la decorrenza dell'occupazione, variazione, cessazione ed il titolo di possesso dei locali (proprietà, usufrutto, comodato d'uso, locazione, ecc.);
 - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) i dati identificativi catastali di tutte le unità immobiliari utilizzate;
 - e) la sussistenza o il venir meno di condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni od esenzioni e relativa documentazione dimostrativa.
4. Per le utenze non domestiche la dichiarazione deve contenere come elementi essenziali:
 - a) i dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro, codice fiscale, partita IVA, sede legale, recapito elettronico);
 - b) l'attività svolta nei locali o aree, codice ISTAT e/o ATECO dell'attività prevalente;
 - c) la decorrenza dell'occupazione, variazione, cessazione ed il titolo di possesso;
 - d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
 - e) i dati identificativi catastali di tutte le unità immobiliari ed aree utilizzate;
 - f) la sussistenza o il venir meno di condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni od esenzioni e relativa documentazione dimostrativa;
 - g) l'eventuale avvio in proprio a smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali;
 - h) l'eventuale parte di superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal denunciante. Può essere trasmessa a mano, per posta, fax, posta elettronica o PEC. Anche nel caso di trasmissione con modalità elettronica deve risultare comunque sottoscritta, in modo autografo o con firma digitale.
6. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
7. La dichiarazione è redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11.
8. In caso di variazioni degli elementi determinanti per il calcolo del tributo, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione, con le stesse modalità e contenuto di cui ai commi precedenti, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate dette variazioni.
9. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti. Deve invece essere dichiarata la variazione di componenti non residenti presenti nel nucleo familiare per oltre 6 mesi (badanti, lavoratori stagionali, soggetti ospitati, ecc.).
10. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, riduzione, esenzione, esclusione dalla tariffa.
11. Il contribuente che attesta condizioni che diano diritto a particolari agevolazioni / riduzioni, sulla base di apposita documentazione iniziale (es. smaltimento in proprio di rifiuti speciali e/o assimilati, ricovero permanente presso casa di soggiorno, ecc.), ha l'obbligo di ripresentare annualmente la documentazione aggiornata dimostrativa del persistere delle medesime condizioni anche negli anni successivi, per usufruire delle stesse agevolazioni / riduzioni richieste inizialmente.
12. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini fissati, il contribuente ha diritto all'abbuono o al

rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto per gli anni successivi, se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

13. In caso di decesso del contribuente, gli eredi possono provvedere alla denuncia di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso. In caso gli eredi subentrino anche nella proprietà dei locali del defunto, sono utilizzate le risultanze delle denunce di successione trasmesse dall'Ufficio di Registro per determinare i soggetti coobbligati al pagamento, in caso di mancata presentazione della denuncia prevista.
14. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà o altro diritto reale.
15. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, informano ed invitano l'utente a provvedere alla dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare tale denuncia all'Ente, anche in assenza di tale invito.
16. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti per gli anni precedenti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti ed i casi in cui la dichiarazione originaria non contenga tutti gli elementi e documentazione utile all'applicazione del tributo TARI, così come definito nel presente Regolamento.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 51 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso può essere disposto nei casi di errore di applicazione del tributo, maggiore pagamento, ovvero di accertata cessazione e/o variazione in rettifica, purché sia presentata nei termini prescritti la denuncia di cessazione e/o variazione, ovvero sia presentata idonea documentazione comprovante l'avvenuta cessazione e/o variazione.
3. Nessun rimborso potrà essere riconosciuto in caso di mancata presentazione entro i termini prescritti della richiesta per godere di riduzioni ed agevolazioni di cui al presente regolamento.
4. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme ancora dovute per anni pregressi, sia con riferimento allo stesso tributo, che ad altri tributi o debiti verso il Comune.
6. Su richiesta del contribuente, le somme da rimborsare possono essere compensate anche con gli importi dovuti da altri contribuenti contitolari dello stesso immobile, fino a capienza dell'imposta complessivamente dovuta al Comune.
7. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura legale, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
8. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad euro 20,00, con riferimento a ciascuna annualità e tributo versati dal contribuente.

ART. 52 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 53 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - b. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati;

- c. invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti specifici, comprese planimetrie dei locali ed aree scoperte soggette al tributo TARI ed il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) o altri documenti inerenti i rifiuti smaltiti;
- d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero dandone avviso all'interessato, nonché richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente, dando preavviso al contribuente, possessore e/o detentore, almeno 7 giorni prima, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali o commerciali;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.
- 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161-162, della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e può essere notificato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti o rilevate successivamente.
- 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, secondo quanto previsto per legge.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 54

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. Tale sanzione si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione entro i termini previsti, fatto salvo il caso di ravvedimento operoso del contribuente o quando il versamento è stato effettuato nei termini, ad Ufficio, Concessionario o Comune diverso da quello competente, per cui risultano applicabili le disposizioni dell'art. 1, commi dal 722 al 727 della Legge 27/12/2013, n. 147.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 53, comma 1, lett. b), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 ad euro 500.
6. Sulle somme accertate, escluse le sanzioni, sono dovuti gli interessi di mora e per ritardato pagamento nella misura del tasso legale vigente.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le altre disposizioni vigenti in materia, e successive modificazioni.

ART. 55

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale, e nei casi consentiti, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

ART. 56

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 53, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

3. La riscossione coattiva del tributo IUC, o anche soltanto di uno o più delle sue componenti IMU-TASI-TARI, può essere affidata a soggetti abilitati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni.

ART. 57 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 30,00 per le componenti IMU-TARI ed euro 20,00 per la componente TASI, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 58 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni.

ART. 59 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Sono altresì applicabili le disposizioni contenute negli altri regolamenti comunali, in particolare il Regolamento generale delle entrate, per quanto compatibili.

ART. 60 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno 2014.
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 29/09/2012 ed il Regolamento TARES approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 26/09/2013.
3. A norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 147/2013, dal 01/01/2014 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011.
4. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari riguardanti il tributo IMU per gli anni 2012-2013 e TARES per l'anno 2013, così come definite dai suddetti Regolamenti e dalla normativa che risultava in vigore per tali tributi ed annualità, per lo svolgimento dell'attività di accertamento di tali tributi relativi alle annualità pregresse.

CATEGORIE DI UTENZE TARI CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

1. CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Numero componenti del nucleo familiare
1	Un componente
2	Due componenti
3	Tre componenti
4	Quattro componenti
5	Cinque componenti
6	Sei o più componenti

2. CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione attività (Comuni fino a 5000 abitanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari (nonché palestre ed impianti sportivi)
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club